



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Vice Segreteria generale
Ufficio per il coordinamento
dell'attività legislativa

OGGETTO: disegno di legge n. 337 “Disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia”.

All'on. Gaspare Vitrano
Gruppo parlamentare Forza Italia all'Ars

e. pc: Al Direttore del Servizio delle Commissioni

Con riferimento al disegno di legge n. 337, a firma degli onorevoli Vitrano ed altri, si rappresenta quanto segue.

Il testo proposto mira a definire un regime di benefici fiscali a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sede nelle c.d. zone franche montane. In particolare, gli articoli 3 e 4 individuano le seguenti misure di favore: esenzione dall'imposta sui redditi, esenzione dall'Irap, esenzione da imposte municipali, esonero dal versamento dei contributi su retribuzioni da lavoro dipendente; variazioni alle aliquote IVA. Tali misure intervengono su materie attribuite alla competenza legislativa statale.

In proposito, occorre rilevare come a norma dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione è riservata alla competenza esclusiva dello Stato la potestà legislativa in materia di “sistema tributario e contabile dello Stato”. Ciò comporta, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale anche con riferimento alle Regioni ad autonomia differenziata, che le Regioni non possono intervenire sulla disciplina dei tributi istituiti dalla legge statale anche qualora il gettito sia attribuito alla Regione e l'eventuale intervento regionale può essere ammesso solo entro i limiti previsti dalla medesima legislazione statale. Analoghe considerazioni valgono per i tributi locali istituiti e regolati dalla legge statale ed il cui gettito è attribuito agli enti locali (si veda, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 133 del 2017). Allo stesso modo deve osservarsi che la norma che dispone l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente ecceda la competenza legislativa regionale, in quanto la stessa comporta un'interferenza con la disciplina nazionale in materia di rapporti di lavoro e previdenza sociale (art. 117, comma secondo, lett. o) Cost.).

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che questa Assemblea non abbia competenza ad approvare norme che prevedano le misure individuate nel disegno di legge. Infatti, ancorché la Regione siciliana goda di una particolare forma di autonomia, anche in ambito tributario, la sua competenza legislativa può essere esercitata in conformità al quadro costituzionale ed in armonia con quanto stabilito dalle norme di attuazione dello Statuto speciale. D'altra parte, si evidenzia come la relazione al disegno di legge e lo stesso articolo 6 del testo, recante la norma finanziaria, subordinano l'operatività della legge a previsioni di una fonte diversa e sovraordinata alla stessa legge regionale.

A conferma di ciò, si rammenta che nella XVII legislatura l'Assemblea ha approvato un disegno di legge da sottoporre, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, al Parlamento della Repubblica, di analogo contenuto a quello in esame.

Per quanto sopra considerato, il disegno di legge non può essere assegnato alla Commissione competente.